



TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione seconda civile - fallimentare

Il Giudice,

esaminato il ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14, l. 3/2012 proposto da Società Italiana Trust srl in qualità di Trustee del CMP Trust;

letti gli allegati, la relazione dell'OCC e la nota autorizzata depositata in data 28/12/2018 a seguito dei rilievi sollevati dal Giudice con provvedimento del 12-14/12/2018;

rilevato che il ricorso volto all'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla l. 3/2012 è stato proposto da Società Italiana Trust srl in qualità di Trustee del CMP Trust, Trust costituito da Complast srl in qualità di Disponente con atto notarile del 19/12/2016 a rogito Notaio Lorenzo Ferretto;

rilevato che alla data del 19/12/2016 la società Complast srl era sottoposta alla procedura di scioglimento volontario e che in data 28/4/2015 aveva concesso in affitto a Complast Italia la propria azienda;

rilevato che Complast srl con atto del 20/12/2016 iscritto in data 21/12/2016 è stata posta in liquidazione e che in data 9/1/2017 è stata cancellata dal registro delle imprese;

rilevato che, secondo l'indirizzo conforme della giurisprudenza di legittimità e di merito, la Convenzione dell'Aja del 4 luglio 1985, ratificata con L. 16 ottobre 1989, n. 364, esclude si possa impedire l'applicazione della lex fori in tema di protezione dei creditori in caso d'insolvenza qualora il trust sia stato utilizzato in funzione illecita (v. Cass. n. 10105/2014); ritenuto, in adesione all'orientamento formatosi in Giurisprudenza, che la funzione illecita del trust si verifichi quando il trust sia stato di fatto utilizzato per eludere la disciplina concorsuale secondo un accertamento in concreto alla luce di indici quali: l'incapienza dei beni e dei crediti conferiti nel trust rispetto ai debiti scaduti; l'entità dei debiti e l'attivo residuo della Disponente al momento della costituzione del trust; la successiva cancellazione della società Disponente dal registro delle imprese; il mancato compimento di qualsiasi concreta attività di

Fallimentare.it

liquidazione (v. Cass. n. 12925/2017; Cass. n. 10105/2014; ord. Trib. Mi 30/6/2009);
ritenuto che il giudizio sulla liceità della causa concreta del Trust debba essere svolto ex ante,
a nulla rilevando che la società Disponente non sia allo stato attuale assoggettabile a procedura
concorsuale per lo spirare del termine annuale dalla cancellazione della società dal registro
delle imprese;
ritenuto che l'illiceità della causa sussista anche qualora lo strumento segregativo del
patrimonio sia stato utilizzato al fine di impedire la realizzazione coattiva individuale del
credito da parte del creditore sociale, il quale non potrebbe soddisfarsi sui beni conferiti in
Trust se non previo esperimento di azione revocatoria o di apposito accertamento
giurisdizionale della nullità del negozio istitutivo del Trust;
rilevato che, nel caso in esame, il negozio di Trust è stato stipulato quando la società
Disponente era in stato di insolvenza e in pendenza di una procedura di riscossione avviata a
seguito della notificazione di avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate;
sul punto va constatato che la Disponente alla data del 19/12/2016 versava effettivamente in
stato di insolvenza, non essendo in grado di far fronte al pagamento del debito tributario di
oltre tre milioni di euro con mezzi ordinari, illiquidità patinata dalla istituzione stessa del
Trust, laddove nelle premesse dell'atto istitutivo è stato dichiarato che la società non svolgeva
più alcuna attività di tipo operativo o gestionale, che era stato deliberato lo stato di
scioglimento e che la Disponente si limitava a riscuotere i canoni di affitto dell'azienda
accantonandoli in vista dell'eventuale pagamento dell'unico creditore sociale (Equitalia);
ritenuto che lo stato di insolvenza sia sussistente anche in un'ottica liquidatoria, in quanto gli
elementi attivi del patrimonio sociale non consentivano il soddisfacimento del debito erariale,
com'è evidente dall'analisi dei bilanci relativi agli esercizi 2014 e 2015, i quali evidenziavano
un patrimonio netto negativo di euro 2.740.753 nel 2014 e di euro 2.708.554 nel 2015 (v. rel.
Gestore della crisi pag. 7);
constata l'irrelevanza che l'ingiunzione di pagamento dell'Agenzia fosse stata impugnata
avanti alla Commissione Tributaria e che fosse stata oggetto di sospensione, in quanto
l'obbligazione originaria non ha certamente subito effetti novativi sul piano sostanziale per
effetto del provvedimento giurisdizionale endoprocessuale, anche considerato che la pretesa
dell'Agenzia era divenuta definitiva per la mancata tempestiva impugnazione degli
accertamenti, sicché si era reso necessario apporre in bilancio un fondo rischi a fronte delle

intimazioni di pagamento per complessivi euro 3.992.457,62 (v pag. 7 rel. Gestore della crisi);
ritenuto conseguentemente che vada accertata in via incidentale la nullità del negozio
istitutivo del Trust per illiceità della causa e dichiarata la non riconoscibilità del Trust
nell'ordinamento italiano alla luce della causa concreta del negozio, non potendo
l'ordinamento fornire tutela ad un regolamento di interessi che, pur veicolato da negozio in
astratto riconoscibile in forza di convenzione internazionale, in concreto contrasti con i fini
di cui siano espressione norme imperative interne (v. Cass n. 10105/2014);
ritenuto che, nel caso in esame, la causa concreta del regolamento in Trust fosse stata quella
di segregare tutti i beni dell'impresa a discapito di forme pubblicistiche di liquidazione quali
il fallimento, al fine di precludere all'Erario di soddisfarsi coattivamente sui beni aziendali
conferiti in Trust;

rilevato che a tale conclusione il Tribunale è giunto all'esito di un attento esame del
programma negoziale del Trust, programma che, lungi dal disciplinare la liquidazione dei
beni aziendali, si è limitato ad enunciare la destinazione dei beni conferiti in Trust al
soddisfacimento dei creditori della società (disponente), sul presupposto della previa stipula
di un contratto di affitto di azienda e circoscrivendo i poteri del Trustee alla gestione ordinaria
dei beni in trust, imponendo al Trustee (originariamente individuato nella persona del legale
rappresentante della Disponente) l'obbligo di previa consultazione con il Guardiano prima
del compimento di operazioni straordinarie (v. art. 6 negozio istitutivo trust);

considerato che, per effetto della nullità del negozio istitutivo del Trust in questa sede
incidentalmente accertata, il Trustee non è legittimato a disporre dei beni in Trust e che in rito
difetti la sua capacità a stare in giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.c. non essendo titolare delle
posizioni giuridiche soggettive fatte valere;

dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Treviso, 2/1/2019

Il Giudice

Dot.ssa Petra Uliano


